

REGIONE TOSCANA



**GIUNTA
REGIONALE**

PIANO DELLA CULTURA

**Informativa preliminare al Consiglio Regionale
ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale**

Firenze, 7 luglio 2011

INDICE

1.1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO/PROGRAMMA

1.2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO-PROGRAMMATICO

1.3 QUADRO CONOSCITIVO (SINTESI)

1.4 OBIETTIVI GENERALI

1.5 RICOGNIZIONE DELLE RISORSE ATTIVABILI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

1.6 INDICAZIONI VAS AI SENSI DELLA L.R. 10/2010

1.7 INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI CONFRONTO ESTERNO

1.8 DEFINIZIONE DEL CRONOGRAMMA DI ELABORAZIONE DEL PIANO

1.1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO/PROGRAMMA

DENOMINAZIONE DEL PIANO

Piano della cultura

DURATA

2012-2015

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 (“Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”) e ss.mm.ii.

DPGR 6 giugno 2011, n. 22/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21” (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”)

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

PRS 2011-2015

DIREZIONE GENERALE

Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

SETTORE COMPETENTE

Area di Coordinamento Cultura

1.2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO-PROGRAMMATICO

1.2.1 I riferimenti normativi. Da una legge di riunificazione delle procedure a una legge di riordino di materia.

La definizione del *Piano della cultura* si inserisce in un contesto normativo fortemente innovato a seguito dell'approvazione del Testo unico in materia di cultura, la legge regionale 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), modificata dalla L.R. 20/2011.

Il Testo unico in materia di cultura riunifica ed aggiorna le norme regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali, in attuazione delle competenze regionali previste dall'art. 117 della Costituzione, così come riformato con Legge costituzionale 3/2001, finalizzato all'adeguamento della legislazione regionale toscana di materia al nuovo assetto delle competenze definito dalla riforma costituzionale e dalla successiva legislazione statale, nello specifico il d.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Con il Testo unico, la Regione porta a compimento il lavoro di semplificazione della legislazione regionale in materia di cultura già avviato, per quanto riguarda le procedure di programmazione e finanziamento, con la L.R. 29 giugno 2006, n. 27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo) e con il conseguente *Piano Integrato della Cultura 2008-2010*. La L.R. n. 27/2006 oltre a includere i programmi di investimento fino ad allora regolati da autonomi atti di programmazione prevedeva nel PIC, infatti, l'unificazione delle sole procedure di finanziamento relative alle seguenti leggi regionali:

- L.R. 89/80 *Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale*;
- L.R. 88/1994 *Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale*;
- L.R. 35/99 *Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali*;
- L.R. 45/2000 *Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana*;
- L.R. 33/2005 *Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana*;

procedendo al contempo all'abrogazione di tutte le norme a carattere programmatico delle singole leggi di settore sopra citate nonché di due leggi regionali le cui funzioni sono state assorbite all'interno della L.R. 33/05, la L.R. 29/2000 *Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana* e della L.R. 12/80 *Norme per la promozione delle attività culturali ed educative*.

Tale intervento normativo da considerare preliminare all'intervento effettuato con il Testo unico, era finalizzato a superare un assetto legislativo che prevedeva quattro diversi piani di indirizzo con propri tempi e procedure, con l'effetto di influire negativamente sulla integrazione degli interventi fra i vari settori, favorendo la separatezza e la parcellizzazione degli interventi stessi, costituendo di fatto un ostacolo allo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale ed all'integrazione delle politiche culturali con il complesso delle politiche di sviluppo locale.

La L.R. 21/2010 e ss.mm.ii si proietta, invece, ancora più avanti operando una semplificazione sostanziale della legislazione in materia di cultura, ricomponendo in un quadro organico ed aggiornato interventi legislativi molto lontani fra di loro nel tempo e proponendo l'integrazione delle discipline ad oggi contenute in 13 diverse leggi regionali.

1.2.2 Quadro normativo

Per ciò che attiene ai profili competenziali, mentre **la tutela dei beni culturali** è compresa tra le competenze legislative statali di carattere esclusivo (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.) – ad eccezione della tutela dei beni librari la cui gestione è di competenza regionale- la relativa **valorizzazione**, insieme alla **promozione e organizzazione di attività culturali**, è assegnata alle materie di legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.). Alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, pertanto, la legge regionale 21/2010 si colloca nell'ambito di una competenza legislativa regionale di tipo concorrente, che va a declinarsi secondo ampiezza, per ciò che attiene ai beni culturali, in riferimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modificazioni*), in particolare degli articoli 6 e 7 del Codice stesso.

La normativa statale di riferimento è costituita dalle seguenti FONTI NAZIONALI

A. Normativa generale

- Ø **Legge costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3** Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione
- Ø **D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616** Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382
- Ø **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112** Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59
- Ø **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L** Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

A. 1. Normativa nazionale a carattere specifico

Beni culturali e del paesaggio

- Ø **D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss. modificazioni
- Ø **Decreto Direttoriale 5 agosto 2004** Delega di funzioni ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici.
- Ø **L. 20 febbraio 2006, n. 77** Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.
- Ø **D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78** Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.

Musei

- Ø **D.M. 10 maggio 2001** Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, del D.Lgs. n. 112 del 1998)

Archivi

- Ø **R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163** Regolamento per gli Archivi di Stato
- Ø **DPR 30 settembre 1963 , n. 1409** Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato

Attività cinematografiche

- Ø **D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28** Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137

Arte contemporanea

- Ø **D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173** Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali
- Ø **L. 23 febbraio 2001 n. 29** Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali
- Ø **D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441** Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

Spettacolo

- Ø **L. 30 aprile 1985, n. 163** Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (Fondo unico dello Spettacolo)
- Ø **Legge 17 aprile 2003 n.82, e Testo coordinato** Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.
- Ø **D.M. 27 febbraio 2003** Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163
- Ø **D.M. 21 dicembre 2005** Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163.
- Ø **D. M. 21 dicembre 2005** Criteri per la ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni
- Ø **D.M. 21 dicembre 2005** Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163.
- Ø **D. M. 21 dicembre 2005** Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
- Ø **D.M. 28 febbraio 2006** Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Istituzioni culturali

- Ø **Legge 17 ottobre 1996 n. 534** Nuove norme per l'erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali
- Ø **Circ. Min. 4 febbraio 2002, n. 16** Norme per l'ammissione ai contributi statali previsti dalla L.534/1996

B. Normativa regionale

- Ø **Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21** (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali")
- Ø **Legge regionale 30 maggio 2011, n.20** (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali")
- Ø **DPGR 6 giugno 2011, n. 22/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21"** (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali")

1.2.3 Il Testo unico in materia di cultura e le innovazioni negli indirizzi strategici generali

Molte le **innovazioni di settore** che innervano la legge regionale 21/2010 e ss.mm.ii e il relativo Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (DPGR 6 giugno 2011, n. 22/R) e molte anche le **conferme** di politiche strutturate proficuamente negli ultimi anni, che confluiranno nei contenuti progettuali del Piano della cultura.

In primo luogo, le **disposizioni in materia di musei, biblioteche e archivi e istituzioni culturali**.

In tale ambito si prevede l'introduzione nella legislazione regionale di prescrizioni in relazione ai diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed una sezione relativa alle **forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura**, che regola le forme di gestione, in specifico per quanto riguarda "La gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica", materia di competenza legislativa regionale.

La norma del testo di legge dispone che l'affidamento delle attività di valorizzazione debba avvenire tramite procedure ad evidenza pubblica, in maniera del tutto conforme al principio fondamentale di concorsualità delle procedure di scelta dei concessionari che si ricava dal Codice Urbani. E' inoltre possibile l'affidamento diretto di tali attività di valorizzazione alle associazioni e alle fondazioni sulle quali *"l'amministrazioni cui l'istituto o il luogo della cultura appartiene esercita un'influenza dominante"* (Art. 14, comma 3).

Sempre in tale ambito, la **disciplina relativa a musei ed ecomusei** contiene **due innovazioni** di rilievo: da un lato si introduce nella legislazione regionale l'"**ecomuseo**" e lo si definisce; dall'altro si prospetta una differenziazione delle politiche a partire dall'attivazione di una procedura di "**riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale**" (Art. 20), prevedendo per i musei che otterranno il "riconoscimento" la legge (Art. 15, comma 1, f), "specifiche misure di sostegno", nell'ambito dei più generali interventi di sostegno alla crescita qualitativa dell'offerta museale toscana (Art. 15 comma 1, a).

Profondamente innovate risultano anche le norme sulle **istituzioni culturali di rilievo regionale**, in una duplice sostanziale direzione: a) vengono resi più severi i criteri per l'immissione nella tabella regionale di cui all'art. 30, introducendo tra i requisiti non già un generico "rilevante patrimonio", ma un patrimonio riconosciuto con atto degli organi di tutela ai sensi degli artt. 12 e 13 del d.lgs 42/2004; b) viene prevista la possibilità di finanziamento annuale per specifici progetti di attività (Art. 32).

Di particolare significato innovativo, infine, è il Titolo IV delle legge regionale 21/2010 relativo alla "Promozione e organizzazione di attività culturali", nell'ambito del quale, gli artt. 34-42 contengono la nuova **normativa regionale in materia di spettacolo** e dunque sostituiscono quella parte della legge regionale 45/2000 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana) tuttora in vigore, dopo l'abrogazione della parte relativa alla programmazione avvenuta con L.R. 27/2010. Con queste norme viene introdotto il sistema regionale dello spettacolo (art. 35) al fine di sviluppare un modello che assuma il 'fare sistema' quale elemento di forza, un sistema policentrico che veda convergere in maniera concorrente (nel senso di concorrere e non di concorrenza di mercato) le singole attività e come dispone la Legge 21/2010 *' al fine di promuoverla qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso, da perseguirsi anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e l'incentivazione di reti teatrali'*

Questo è il nucleo innovativo più rilevante che viene introdotto nel panorama dello spettacolo, che corre parallelo alla rivisitazione delle **norme sulle fondazioni promosse o partecipate dalla Regione** (artt. 43-45) adeguandola alla legislazione regionale di programmazione e prendendo atto della norma sull'unificazione tra Fondazione Sistema Toscana e Mediateca Regionale Toscana.

Nel caso delle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Fondazione Toscana Spettacolo e Fondazione Sistema Toscana si supera la distinzione fra la sfera delle spese di funzionamento e la sfera delle spese per il programma di attività, riconducendo il finanziamento regionale ai

programmi annuali approvati dalla Giunta, e non più dal Consiglio regionale, sulla base degli indirizzi presentati dallo stesso Consiglio nel corpo del *Piano della Cultura 2012-2015*.

Il Capo IV, infine, norma l' **"Autorizzazione all'esercizio cinematografico"**, modificando la normativa vigente nel senso dell'attribuzione ai comuni, sulla base degli Indicatori regionali delle autorizzazioni all'esercizio cinematografico, con la conseguente abrogazione della L.R.78/ 2004 (Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico) .

La legge regionale 21/2010, però, contiene anche **elementi significativi di continuità** con un recente passato e di approfondimento di strategie, favorite dalla legge di unificazione delle procedure di programmazione –la L.R. 27/2006- impostate e attuate a partire dal *Piano integrato della cultura 2008-2010*, che hanno proficuamente generato buone prassi di governance e primi confortanti risultati .

Sostanziali **conferme** di scelte politiche, infatti, sono rappresentate, da un lato **dalle norme in materia di biblioteche e archivi** che ripropongono, con pochi necessari aggiornamenti, i contenuti della legge regionale 35/ 1999 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali), che aveva istituito le reti documentarie alla base degli interventi regionali e dei progetti locali nel settore mediante il Piano integrato della cultura 2008-2010, abrogata dal Testo unico.

Dall'altro lato, un' ulteriore **conferma** di strategia è data **dall'interpretazione della tematica delle culture della contemporaneità** non solo come un ambito specifico che riguarda prevalentemente le arti visive e l'architettura contemporanea, ma soprattutto come elemento trasversale, che attraversa tutte le normative di settore e col quale ciascuna di esse è chiamata a misurarsi al fine di adeguare l'offerta culturale ai bisogni d'informazione e di formazione di una società multiculturale.

Nel segno della **continuità** si collocano anche le norme sulla **promozione della cultura musicale**, recependo l'impianto della L. R. 88/1994 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale), abrogata, integrata con una specifica norma per il sostegno agli "istituti di alta formazione musicale di competenza regionale" (Art. 46, comma 1, a), e con una norma (Art. 48) sulla partecipazione della Regione Toscana alla Scuola di musica di Fiesole con la conseguente abrogazione della L.R. 27/1987 (Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole).

L'art. 48, infine, disciplina le funzioni della Regione relative alla "Promozione della cultura contemporanea" non riconducibili ad altre normative settoriali sullo spettacolo, i musei, le biblioteche, normando gli spazi d'intervento regionale sulla cultura contemporanea, e conseguentemente abrogando la legge regionale 33/2005. La norma si muove nell'ottica di un coordinamento sistemico dei soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore, per la costruzione di un **"sistema regionale dell'arte contemporanea"**, che abbia il suo centro di coordinamento nel "Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato, intervento già impostato nel Piano integrato della cultura 2008-2010.

Completa la cornice normativa entro la quale si iscrive il *Piano della cultura 2012-2015* il Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (DPGR 6 giugno 2011, n. 22/R), che dà attuazione alle disposizioni della legge regionale che ad esso rinviano, ne definisce i termini della portata innovativa e che sostanzierà la materia progettuale del Piano stesso.

Si tratta nel complesso di venti articoli , afferenti al Titolo II della L.R. 21/2010, **"Istituti e luoghi della cultura"**, ai vari capi del Titolo IV, **"Promozione e organizzazione di attività culturali"**, nonché al **sistema informativo** di cui all'Art. 9 del Capo I, "Principi generali", che definiscono gli aspetti più innovativi introdotti dal Testo unico, in merito ai **musei ed ecomusei, istituzioni culturali, sistema regionale dello spettacolo**. In particolare il regolamento detta gli indirizzi per la definizione del costo dei biglietti per i **musei e gli ecomusei**, con l'obiettivo di fornire agli enti locali ed ai privati proprietari di istituzioni museali indicazioni al fine di renderne, nel rispetto della loro autonomia, per quanto possibile omogenei comportamenti nella definizione dei costi per il pubblico. Il regolamento indica poi, da un lato, i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale. Obiettivo di questa norma, dopo che

con il PIC 2008-2010 la Regione ha sostenuto la crescita dell'universo degli oltre 620 istituti museali esistenti in Toscana, di un "gruppo di testa", al fine di differenziare le politiche di sostegno in base alla diversa consistenza organizzativa e patrimoniale degli istituti. In questa prospettiva la norma di riferimento è stata individuata negli standard definiti dal D.M. 10 maggio 2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei", redatto da un gruppo di lavoro misto Ministero e Regioni. Dall'altro lato il regolamento definisce i "Requisiti per la costituzione dei sistemi museali" in quanto per la prima volta regola la materia e innova rispetto alla prassi corrente che è quella di tentare di sanare, attraverso la "messa a sistema" la debolezza strutturale dei singoli istituti. Adesso invece, la L.R. 21/2010, richiede ai musei il possesso di alcuni requisiti di base per poter far parte di un sistema, proponendo agli altri la prospettiva dell'ecomuseo.

In merito alle **Istituzioni culturali** (Art. 10) il Regolamento indica le modalità di presentazione della domanda ai fini della formazione della tabella regionale, dove l'innovazione sostanziale, prevista dalla legge e recepita nel regolamento è quella indicata nel "possesso della dichiarazione di interesse culturale" del patrimonio a qualunque titolo detenuto ai sensi del D.lgs.42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

In materia di **spettacolo** il Regolamento indica i Requisiti per l'accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, che compongono il **Sistema Regionale dello Spettacolo dal vivo** assieme alle fondazioni regionali, gli enti dello spettacolo partecipati dalla Regione per effetto di leggi statali o regionali, i teatri stabili d'innovazione ed i teatri di tradizione riconosciuti come tali dallo Stato, il Festival Pucciniano.

All'Art. 15 sono individuati i requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo. I requisiti previsti dal regolamento ripercorrono sostanzialmente quelli già individuati nel *Piano Integrato della Cultura 2008-2010*, con una sottolineatura relativa al raccordo, che si è inteso stabilire, al comma 5, ovvero l'introduzione delle Residenze per le compagnie di prosa e di danza intese come residenze professionali all'interno di spazi dello spettacolo che assicurino, nell'ambito di un territorio definito e con carattere di continuità, luoghi di lavoro e di crescita professionale, e che si caratterizzino, oltre che per le attività di spettacolo, per il perseguimento della crescita sociale e culturale della comunità di riferimento.

Tale previsione è finalizzata a valorizzare il teatro come specifico istituto culturale, luogo aperto alla comunità locale e da essa ordinariamente fruito così come lo sono gli altri istituti culturali pubblici, come le biblioteche o i musei. La residenzialità ha l'obiettivo di rendere il teatro un luogo permanentemente "abitato" e non uno spazio ordinariamente vuoto, che si apre eccezionalmente in poche occasioni durante l'anno per ospitare "l'arte".

Le norme in materia di **biblioteche ed archivi**, invece, non vedono sostanziali innovazioni sulla base di un giudizio ampiamente positivo sullo sviluppo delle reti bibliotecarie costituite ai sensi della L.R. 35/1999. Sono state meglio precisati nel Regolamento i requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali e i requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete. Da sottolineare invece quanto previsto all'Art. 6 "Criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi". In questa norma, al comma 2, sono state individuate le funzioni di base del sistema documentario pubblico delle quali è garantita la gratuità per gli utenti. Tra queste funzioni è stato previsto anche l'accesso ad Internet, ritenendolo elemento qualificante, sebbene con l'ovvio rinvio, per quanto attiene alla sua concreta attuazione, ai regolamenti delle singole biblioteche.

Il successivo Art. 9 indica i criteri per l'individuazione dei centri di deposito, in attuazione della Legge 15 aprile 2004, n.106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", con la quale le competenze in materia di deposito legale sono passate dalla Stato alle Regioni. La Toscana ha scelto per il deposito una soluzione decentrata, valorizzando il ruolo delle maggiori biblioteche delle città capoluogo e di altri istituti specializzati nei diversi ambiti, sia come luoghi per la conservazione che per la messa a disposizione del pubblico dei documenti acquisiti per deposito legale.

Tali le tematiche innovative e gli elementi di continuità della L.R. 21/2010 e ss.mm.ii che sostanzieranno trasversalmente il Piano della cultura 2012-2015 per poi essere declinate nel corpo dei singoli nuclei dei relativi progetti, mediante la definizione di

obiettivi specifici settoriali che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi generali del Piano stesso, elaborati in coerenza con gli indirizzi strategici del PRS.

1.2.4 Primi elementi di integrazione strategica. Il PRS e le politiche regionali settoriali

Il **Programma Regionale di Sviluppo**, approvato dal Consiglio Regionale con propria Risoluzione n.49 del 29 Giugno 2011, dedica uno spazio specifico alle politiche per la cultura, definendo gli indirizzi di legislatura preliminari ed ineludibili alla definizione degli obiettivi dello stesso Piano della cultura. Tali indirizzi generali si inseriscono coerentemente nel quadro normativo delineato dalla legge regionale 21/2010 e dal relativo Regolamento di attuazione (DPGR 6 giugno 2011, n. 22/R).

In particolare il PRS 2012-2015 individua con esattezza il perimetro entro il quale il *Piano della Cultura* si deve iscrivere, riconoscendo da un lato al sistema regionale dei beni e delle attività culturali *“una dimensione di rilevanza strategica nell’economia e nella società toscana, con un ruolo di indiscusso rilievo nei processi di sviluppo e di conservazione della coesione sociale”*; dall’altro segnalando che questo stesso sistema, su cui la pubblica amministrazione ha fortemente investito negli ultimi 10 anni, presenta oggi l’assoluta necessità di *“introdurre politiche di forte selettività della spesa, in ragione della qualità, professionalità e sostenibilità dei progetti attivati (...) eliminando squilibri, diseconomie e rendite di posizione”*.

La coerenza di visione fra i principi ispiratori del PRS e quelli del testo della legge regionale 21/2010 è agevolmente riscontrabile a partire dai seguenti elementi concettuali comuni:

1. La cultura come *“sintesi originale tra eredità del passato, contemporaneità e progettazione del futuro, sottraendo l’utilizzo del patrimonio culturale alle rendite di posizione”*.
2. La cultura come motore di sviluppo, che favorisce da un lato *“la crescita culturale dei cittadini e consente di creare contesti sociali aperti all’innovazione”*, e dall’altro una *“risorsa per uno sviluppo che punti sull’economia della conoscenza e sul turismo sostenibile, oltreché carattere distintivo per garantire un elevato tasso di attrattività del nostro territorio”*
3. La valorizzazione del patrimonio culturale da perseguire nel senso di uno sviluppo della *“capacità di integrare risorse e gestione privata con capacità di governo pubbliche. In due parole, “fare sistema” per programmare in maniera condivisa le priorità di intervento”*.

Gli **indirizzi di legislatura individuati** dal PRS relativamente alle Politiche della Cultura costituiscono inoltre il tessuto connettivo fra gli **obiettivi generali di Piano** e gli **obiettivi specifici di settore**, che riportiamo per facilitare i riscontri testuali e impostare i primi elementi del sistema di valutazione delle coerenze programmatiche:

1. valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali grazie alla costruzione di un sistema di governance orientato all’integrazione della programmazione fra Stato, Regione e sistema locale creando le condizioni per la migliore messa a sistema delle risorse e delle capacità gestionali pubbliche e private;

2. sostegno alla promozione e alla fruizione del patrimonio e delle attività culturali mediante un rilancio del rapporto fra questo e il proprio territorio di riferimento, integrando le politiche culturali e quelle di promozione turistica, rafforzando i processi di progettazione integrata tra cultura ed educazione, completando le infrastrutture necessarie per la piena fruizione turistica del tratto toscano della via Francigena (anche in sinergia con i percorsi di turismo religioso);

3. sostenibilità del sistema regionale dei beni e delle attività culturali e sua qualificazione valorizzando tutte le possibili sinergie con le fondazioni regionali del settore, consolidando un *“movie cluster”* toscano per favorire la produzione sul territorio regionale e la qualificazione dell’offerta cinematografica in Toscana, proseguendo le attività del tavolo regionale di coordinamento per l’arte contemporanea, in collegamento con le scuole ed i soggetti pubblici e privati che operano nel settore;

4. sostegno, promozione e qualificazione degli interventi regionali in relazione a musei ed ecomusei, sistema documentario toscano, istituzioni culturali di rilievo regionale, attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive, cultura contemporanea come elemento trasversale di lettura e di adeguamento dell'offerta culturale ai bisogni d'informazione e formazione di una società multiculturale.

Il Piano della cultura, così come il precedente Piano integrato della cultura 2008-2010 per propria vocazione, oltre che per prassi consolidate, appare integrabile, a livelli diversi, con altri strumenti programmatori regionali. In via preliminare sulla base delle politiche delineate dal PRS , si possono individuare i seguenti livelli di interazione con gli indirizzi di altre politiche regionali, a partire proprio dalla definizione delle politiche culturali.

POLITICHE REGIONALI	ELEMENTI DI INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE DELLA CULTURA
Politiche industria, artigianato, turismo, commercio	Sviluppare, con un approccio fortemente integrato, il complesso del sistema terziario , puntando ad una maggiore qualificazione dell'offerta turistica e distributiva, al fine di coniugare la competitività dell'offerta con la sostenibilità dei processi di sviluppo dei servizi e di riposizionamento dei vari prodotti turistici toscani.
Politiche per l'istruzione, l'educazione, la formazione e il lavoro	Elaborazione di un accordo trasversale tra soggetti pubblici e privati (Ministero, regione, enti locali, università italiane e straniere, fondazioni bancarie, industrie culturali e creative, organizzazioni di volontariato culturale etc.), orientato a raccordare le attività culturali in Toscana con gli obiettivi dell'Unione Europea per un più efficace utilizzo delle risorse comunitarie.
	Sostegno, promozione e qualificazione degli interventi regionali in relazione ai musei, attività teatrali, musicali, di danza , come elemento trasversale di adeguamento dell'offerta culturale ai bisogno d'informazione e formazione di una società multiculturale
	Promuovere l'educazione, la formazione e la qualificazione del capitale umano lungo tutto l'arco della vita , realizzando la continuità educativa 0-6 anni, garantendo l'efficienza e l'efficacia degli interventi di istruzione e formazione in un sistema integrato, innovando i sistemi regionali del diritto allo studio scolastico ed universitario, potenziando il sistema di formazione continua in funzione delle trasformazioni strutturali in atto, mettendo a disposizione dei cittadini toscani adulti anche percorsi formativi, non formali.
Politiche per l'immigrazione	Promuovere azioni di sistema trasversali alle diverse politiche di settore con impatto globale sui processi di integrazione quali lo sviluppo della partecipazione, delle reti dei servizi informativi, delle opportunità di apprendimento della lingua italiana in un contesto di promozione della "cittadinanza attiva" con il riconoscimento per il cittadino straniero della possibilità di esercizio del diritto di voto.
	Favorire l'integrazione tra settori quali l'istruzione, la sanità, la formazione professionale ed il lavoro e tra i diversi livelli istituzionali del territorio
	Favorire processi di integrazione delle popolazioni straniere nella prospettiva del superamento delle disuguaglianze linguistiche e culturali e della promozione di una comunità plurale e coesa
	Fornire indicazione ai piani ed alle politiche regionali ed ai piani degli enti locali per favorire uno sviluppo delle politiche di integrazione nei diversi ambiti settoriali e territoriali
Politiche in materia ambientale	Produrre un corretto equilibrio fra tutela e sviluppo consolidando (...) il sistema regionale dei Parchi e delle aree protette, anche marine, valorizzandone, insieme alle aree rurali, le potenziali di sviluppo conservando la biodiversità terrestre e marina

Politiche integrate socio sanitarie	Contrasto all'esclusione sociale , attraverso la protezione e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza e il sostegno alle famiglie, anche con il rilancio dell'edilizia sociale, in particolare per le situazioni di disagio estremo; contrasto alla violenza di genere ed analisi dell'impatto di atti e normative regionali nella prospettiva di genere
Politiche delle attività internazionali	Perseguire una gestione più strategica e meno frammentata dell'impegno internazionale ed europeo della Toscana attraverso la razionalizzazione dei dispositivi di governance di cui attualmente fa parte, l'individuazione di priorità geografiche pluriennali e di priorità tematiche coerenti con gli indirizzi nazionali e comunitari.
Politiche per la società dell'informazione e della conoscenza	Migliorare l'accessibilità territoriale e ridurre il <i>digital divide</i> tramite la diffusione in tutto il territorio toscano della copertura in banda larga di secondo livello (oltre 7 Mbps) e l'attivazione di servizi di connettività diffusa e infomobilità per la promozione del turismo, del commercio e la valorizzazione dei beni culturali;
Politiche per il paesaggio e progetti di territorio di rilevanza regionale	<p>Promuovere azioni di valorizzazione del paesaggio e dei beni paesaggistici, nello spirito della Convenzione Europea del Paesaggio e in considerazione dell'interesse che il paesaggio rappresenta per la fruizione turistica e culturale, per l'attrattività e la competitività del sistema regionale.</p> <p>Attivare politiche condivise per il paesaggio e le necessarie misure operative, per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico anche attraverso appositi progetti di paesaggio che integrino azioni di valorizzazione culturale e turistica con aspetti infrastrutturali locali per migliorarne la fruizione</p>

Il *Piano della cultura*, infine, declinerà anche i contenuti e le modalità operative connesse al Progetto integrato di sviluppo “**Distretto tecnologico per i beni culturali** “ previsto dal PRS in stretta connessione con il PIS “Sviluppo e qualificazione delle micro-imprese artigiane e del sistema turistico e commerciale” (per la parte Via Francigena e Etruschi).

1.3 QUADRO CONOSCITIVO (SINTESI)

1.3.1 Base conoscitiva disponibile

La base delle conoscenze al momento a disposizione per la redazione del nuovo *Piano della cultura 2012-2015* si compone prevalentemente dei dati attestati dai Rapporti annuali di monitoraggio del *Piano integrato della cultura 2008-2010*, nonché dai Rapporti di monitoraggio settoriali.

Le politiche culturali sono state variamente monitorate negli anni mediante specifici strumenti settoriali, anche se con la caratteristica sostanzialmente trasversale di assumere a riferimento gli esiti e il dimensionamento finanziario dal solo punto di vista regionale, senza una lettura più ampia non solo degli effetti generati dai propri interventi, ma anche delle dimensioni delle risorse reali attivate.

Dal 2002 viene pubblicata, a cura degli uffici regionali, ***L'attività di spettacolo in Toscana. Monitoraggio dell'intervento regionale nel settore dello spettacolo***, la cui ultima edizione risale al dicembre 2010. Tale strumento viene elaborato mediante un programma informatico "Parametrex," nel quale confluiscono dati relativi a progetti locali annuali dei Progetti di iniziativa regionale "Sipario aperto" e "La Toscana e Festival" del PIC 2008-2010 disponibili in tempi stretti dai soggetti beneficiari, ma anche dati dei progetti regionali di produzione, la cui disponibilità è meno immediata; i dati sono disponibili nelle loro serie storiche fino all'annualità 2009.

Rapporto 2010. Musei della Toscana è l'indagine a cura del settore Musei, aree archeologiche, valorizzazione dei beni culturali e cultura della memoria che dà conto del sistema museale toscano, mediante l'implementazione di banche dati che propongono serie storiche di dati in modo sistematizzato dal 2004. Dal 2009 sono stati uniti in tale rapporto, di tipo sicuramente descrittivo, anche se attualmente già ad un buon livello di rappresentatività del panorama del sistema museale toscano, i dati dell'ISTAT e della Regione Toscana, come la banca dati "Edumusei" e le schede allegate alle deliberazioni di attuazione annuale del Piano integrato della cultura, inviate ai singoli istituti.

Lo strumento più completo e sicuramente più scientifico quanto ad analisi e ricchezza degli indicatori su cui è strutturato è sicuramente il ***Monitoraggio delle biblioteche pubbliche toscane. Rapporto 2008-2009***, curato dagli uffici regionali e pubblicato per l'annualità 2010 sul sito istituzionale della Regione Toscana, grazie ad un'organizzazione dell'attività di rilevazione statistica svolta dalle reti bibliotecarie, che si è andato perfezionando negli anni e che attualmente consente di avere a disposizione una serie storica di dati che va dal 1998 al 2009.

Per quanto attiene agli **investimenti** effettuati negli anni nel **settore dei beni culturali** una ricognizione di tipo sostanzialmente descrittivo è data dai volumi curati dagli uffici regionali, ***Toscana restituita. Interventi finanziati dal Settore Beni culturali***, 2006. Attualmente è in corso di progettazione un sistema informativo per la valutazione degli investimenti, che prevede la correlazione fra le banche dati degli investimenti, degli interventi in ambito museale, spettacolo, biblioteche e archivi.

I **Rapporti di monitoraggio annuali del Piano integrato della cultura 2008-2010** sono stati predisposti ai sensi dell'art. 10 bis, comma 3, della LR 49/99 che prevede che la Giunta regionale presenti annualmente al Consiglio i "documenti di monitoraggio e valutazione, che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani e programmi, nonché dall'art. 6, comma 4 della L.R. 27/06.

Tali documenti rimandano ovviamente ai risultati descritti nelle indagini di settore, nella consapevolezza che il Piano costituisce, da un lato, l'inevitabile contesto di quanto fatto, dati i tempi e le procedure attivate da tale atto programmatico; dall'altro rappresentando l'elemento che ha contribuito a generare una prassi positiva nell'invio dei dati stessi da parte dei singoli beneficiari dei contributi regionali, marcando l'importanza di comunicare il flusso dei dati negli

stessi requisiti per l'accesso ai contributi dello stesso Piano, addirittura prevedendo l'esclusione dal contributo qualora se ne verificasse la mancanza.

La funzione di strumento di monitoraggio del Piano, i cui dati implementano i Rapporti di monitoraggio annuale del Piano stesso, è stata affidata al sistema informativo direzionale, in cui confluiscono fonti di informazioni sia interne alla Regione Toscana (Settore Controllo di Gestione, Sistema informativo dei musei, Sistema informativo delle biblioteche, Base dati sullo spettacolo, Banca dati sull'educazione musicale), che esterne (SIAE – Osservatorio dello spettacolo, ISTAT Multiscopo, ISTAT Forze di Lavoro, Ufficio Statistica MIBAC). Tale sistema è strutturato con indicatori finanziari che forniscono - a partire da un quadro riepilogativo strutturato per PIR - informazioni, distintamente per spese correnti e spese di investimento, sull'ammontare dell'impegnato e dell'erogato per ogni anno; sono disponibili altresì le serie storiche, le aggregazioni per provincia e i dettagli sui beneficiari dei pagamenti

I documenti di monitoraggio del PIC che si sono succeduti annualmente (cfr. DGR 22/2008; Decisione 9/2009; Decisione 13/2011) si pongono come una descrizione dello stato di attuazione delle varie annualità del Piano.

Ha introdotto invece, la riflessione di taglio socio-economico la ricerca curata da IRPET, *Verso un osservatorio regionale della cultura*, nel giugno 2008, che si pone come una prima ricognizione di tipo quantitativo del settore culturale toscano, mediante le informazioni disponibili dalle diverse fonti regionali e nazionali. Ovviamente il Piano, per sua stessa vocazione, contribuisce ad implementare queste stesse fonti regionali e a rendere proceduralizzata la loro raccolta, nonché relativamente alla realizzazione finanziaria, trasparente la lettura.

Secondo quanto attestato dal Piano stesso sarà ancora l'IRPET a effettuare il Rapporto di valutazione del Piano al termine del ciclo della sua programmazione.

Un'ulteriore angolazione visuale di particolare interesse per la costruzione del quadro conoscitivo del panorama della cultura in Toscana scaturisce dalle indicazioni metodologiche presenti nel documento della Commissione Europea *The economy of culture* relativamente agli **occupati nel settore culturale**, nel quale sono individuate le attività economiche e le professioni culturali, raggruppate in tre domini: Beni culturali, biblioteche e archivi; Letteratura e altri documenti stampati; Arti drammatiche, visive e audiovisive. Visto il limitato livello territoriale analizzato, dati significativi per la Toscana possono essere divulgati raggruppando i primi due domini. La fonte dei dati presentati è ISTAT- Rilevazione sulle forze di lavoro.

Da tali elaborazioni si evince che in Toscana la percentuale di **occupati del comparto culturale** sul totale degli occupati **nel 2009** è del **2,3%**, pari a circa **36.580 lavoratori**. Essi comprendono gli occupati che lavorano presso attività economiche culturali in senso stretto, indipendentemente dalla propria professione (circa 25.230 lavoratori, in cui sono compresi sia l'archivista sia il ragioniere che lavorano presso un museo) e coloro che hanno una professione culturale ma la svolgono presso attività economiche non culturali (ad esempio il restauratore in un'impresa di mobili).

Il 2009 ha segnato un arresto di tale quota che ha registrato un trend crescente dal 2004.

Il 65,6% di questa quota svolge il proprio lavoro nelle arti drammatiche, visive e audiovisive (24.000 occupati circa), mentre il 34,4% nel campo dei beni culturali, biblioteche e archivi, letteratura e altri documenti stampati (circa 12.580 lavoratori).

Il **50,8%** ha un **rapporto di lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato**, il 36,7% sono lavoratori autonomi, ed il restante **12,5%** svolge il proprio lavoro con forme di **preariato** (dipendente a tempo determinato o con altre forme di collaborazione coordinata continuativa o occasionale). La quota dei precari risulta essere un po' superiore rispetto a quella del totale degli occupati pari a 10,4%.

Gli occupati in cultura **laureati** sono circa il **26,8%**, quota molto superiore alla percentuale dei laureati per gli occupati in totale che corrisponde al 15,3%.

Attraverso le forze di lavoro è possibile indagare anche sulle attività lavorative secondarie degli occupati. Coloro che svolgono un'attività secondaria nel comparto della cultura, con

un'occupazione principale non in ambito culturale, sono circa 1.170, prevalentemente con un rapporto lavorativo di tipo autonomo.

1.3.2. Esiti del ciclo precedente di programmazione

Il PIC è stato un piano innovativo rispetto al passato di programmazione delle politiche culturali e il nuovo ciclo di programmazione non potrà non tenere conto di questo punto di partenza per individuare, sia a livello di metodo che di contenuti cosa è necessario conservare e cosa innovare.

Sul piano del metodo, fra gli elementi virtuosi che il Piano ha introdotto si segnala senz'altro l'adozione di una matrice logico concettuale del piano stesso, semplice, ma utilmente formalizzata (obiettivi generati – obiettivi specifici - linee d'azione- interventi annuali) in una circolarità che ha attraversato l'individuazione delle azioni del DPEF, la descrizione anagrafica delle risorse del bilancio gestionale, per poi essere declinata e 'monitorata' nei rapporti di Piano. Tale elemento di struttura ha determinato una lettura assai trasparente delle relazioni fra azioni e risorse dei singoli progetti e delle relazioni intersettoriali determinate dall'integrazione delle linee d'azioni verso gli obiettivi generali.

Sul piano del metodo e di strategia programmatica il PIC ha gestito in modo concettualmente integrato, ma separato quanto a procedure i progetti regionali e i progetti locali, i quali hanno avuto una tempistica e una modalità operativa comune in tutti i settori. I Progetti locali, infatti, nella loro correlazione con i progetti regionali, hanno rappresentato la novità più consistente del Piano nell'applicare una logica di governance, di coprogettazione, o almeno di condivisione progettuale tra interventi Top Down e Bottom Up.

Un'ulteriore sottolineatura merita la triennializzazione dei progetti locali, che è stato variamente interpretato dai soggetti candidati al finanziamento regionale, con punte di significativo interesse ed impegno per elaborare progetti di ampio respiro, evitando episodi di sporadicità o, comunque, non adeguatamente motivati. Per contro la Regione, fin dalla prima attuazione del PIC, ha voluto garantire da un lato un elemento di continuità con il passato nei rapporti con gli enti territoriali, fornendo loro un orizzonte finanziario alle stesse province derivandolo dalle risorse assegnate alle attività simili nel 2007, rapportando tali somme alle disponibilità del bilancio gestionale delle annualità 2008-2010 ed alle nuove percentuali di riparto delle risorse fra progetti di interesse regionale e progetti locali previste dal Piano Integrato della Cultura. A questo orizzonte finanziario ha, però, significativamente affiancato anche la necessità di introdurre un elemento di trasparenza e di efficacia, in quanto per la prima volta, con le modalità operative introdotte dal PIC, ha favorito il ritorno di una visione reale dei progetti attivati dal territorio e delle attività sostenute con le risorse regionali, dato prima riassunto solo in una rendicontazione che attestava l'avvenuto impegno delle risorse stesse, senza la possibilità concreta di valutazioni e controlli da parte della Regione.

I Progetti locali sono previsti all'art. 8 della l.r. 21/2010 e saranno presenti come strumenti di attuazione delle politiche del Piano della cultura 2012-2015.

Un elemento di contenuto particolarmente qualificante dell'azione regionale degli ultimi anni e che verrà riproposto nel nuovo ciclo di programmazione è l'impianto di governance basato sullo **sviluppo della cooperazione fra Stato/Regione/Comuni** a cui la Toscana ha lavorato anche nel ciclo di programmazione passato. L'APQ Stato Regione del dicembre 1999 e successivi atti integrativi fino al 2005; l'Intesa MIBAC/Regione /Comune di Piombino ai sensi dell'art. 112 del Codice dei beni culturali (D.lgl. 42/2004) per il trasferimento al Comune di Piombino del Parco Archeologico di Populonia; il Protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Toscana e la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana, per il coordinamento degli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, sottoscritto in data 22 gennaio 2010, da cui discendono gli Accordi per la valorizzazione dell'area Archeologica del Sodo a Cortona e del Museo degli Innocenti di Firenze, sono sicuramente i momenti più significativi della cooperazione interistituzionale che ha segnato un percorso che sta diventando sistema con gli accordi di valorizzazione ex federalismo demaniale.

Tali strumenti sono chiamati a misurarsi con le norme che si stanno formando in materia di federalismo fiscale e che intanto si sono concretizzate nel decreto sul federalismo demaniale, in relazione al quale sono in corso numerosi progetti proposti dagli enti locali per il trasferimento dei beni di proprietà del Demanio, dal trasferimento dell'Ex Carcere di San Domenico a San Gimignano e del Teatro della Pergola di Firenze.

Questo elemento di **cooperazione fra Stato/Regione/Enti locali, soggetti di diritto privato**, quali le istituzioni culturali, le Fondazioni di origine bancaria, le imprese che gestiscono musei è sicuramente il punto di continuità fra passato, presente e futuro della programmazione delle politiche regionali, in un contesto generale in cui il settore della cultura si segnala per la frammentazione delle competenze e degli aspetti finanziari. In questo quadro, per quanto riguarda il sistema locale, il contributo finanziario di gran lunga maggiore proviene dai Comuni : nel 2010 gli impegni di spesa di parte corrente dei Comuni sono pari a 147 mln, contro 26 milioni della Regione; le risorse di investimento sono 178 contro i 70 della Regione.

In questo quadro l'intervento regionale corre due rischi, l'essere meramente servente delle problematiche di livello comunale da un lato, e dall'altro concentrarsi su obiettivi suoi, violando il principio di sussidiarietà. Una terza via è percorribile solo se si imposta una governance fondata sull'intesa fra tutti i soggetti che operano a livello sovra locale, in primo luogo Stato e Regione, le Fondazioni bancarie ed anche le province, per quanto modesto sia il loro apporto finanziario.

Un approfondimento del quadro conoscitivo previsto per la Proposta di Piano e la descrizione degli scenari che si prospettano nel settore, verranno rappresentati secondo una **tabella di analisi Swot** , dove i punti di forza e di debolezza sono da intendersi come grandezze endogene, e rischi e opportunità come grandezze esogene del panorama della cultura in Toscana.

1.4 OBIETTIVI GENERALI

I principi ispiratori del PRS e l'impianto normativo della legge regionale 21/2010 presentano punti di contatto estremamente evidenti. In particolare i due testi incrociano un nodo fondamentale della programmazione regionale delle politiche culturali: l'art. 2 comma 1, c) indica, infatti, "la sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell'impatto economico, in termini di costi e benefici" precisandone l'ambito di applicazione agli "investimenti in materia di cultura". In tal senso la legge intercetta pienamente il PRS, dove sostiene la necessità di "introdurre politiche di forte selettività della spesa, in ragione della qualità, professionalità e sostenibilità dei progetti attivati (...) eliminando squilibri, diseconomie e rendite di posizione".

Questo che diventa a pieno titolo il filo rosso di lettura delle politiche per la cultura del nuovo ciclo di programmazione viene esplicitato nel Piano della Cultura nella formulazione del Metaobiettivo di Piano:

Metaobiettivo generale di piano: *"La valorizzazione e la sostenibilità in un contesto di risorse pubbliche ridotte, del ricchissimo panorama di beni culturali e paesaggistici, istituti e attività presenti nel territorio toscano."*

Tale metaobiettivo interpreta il senso di una **tematica trasversale** alle politiche settoriali che prevede il consolidamento del metodo della **programmazione concertata con gli Enti locali e con lo Stato** per individuare e condividere con il territorio le priorità sulle quali concentrare azioni programmatiche e risorse (regionali, degli enti locali, dell'associazionismo, di soggetti pubblici e privati). Ma soprattutto significa prevedere una progettualità che sappia **valorizzare le esperienze e gli interventi realizzati nelle programmazioni passate**, facendo leva su quanto già esiste, nella prospettiva di un consolidamento e delle modalità di **relazione istituzionale con le gli attori istituzionali, ma anche con altri soggetti, dalle associazioni di volontariato e fondazioni bancarie.**

Gli **obiettivi generali** della strategia culturale del nuovo ciclo di programmazione, intercettano pienamente tale tematica, con la quale si misureranno le singole azioni che daranno corpo agli obiettivi specifici e ai singoli interventi.

Il *Piano della cultura 2012-2015* individua i seguenti **obiettivi generali** :

OB. 1. La Fruizione del patrimonio culturale.

Far fruire, in primo luogo ai toscani e ai giovani, attività e beni culturali, per la qualità della vita e per la crescita dei livelli di formazione e informazione, preservando il pluralismo dell'offerta. Da tale obiettivo discenderanno le misure da intraprendere per eliminare ciò che si frappone come barriera di ordine economico, sociale e linguistico e che determina l'esclusione di fatto all'accesso e alla partecipazione all'offerta e ai servizi culturali.

Far fruire significa anche, concentrare l'attenzione sul fenomeno, misurarlo e mapparlo, in modo che la sua migliore conoscenza diventi strumento per nuovi e mirati interventi strategici.

OB. 2. La promozione e qualificazione dell'offerta culturale.

*La promozione e la qualificazione implicano l'assunzione di azioni che **promuovano innovazioni sul piano dei contenuti e degli strumenti**, con una maggiore attenzione alle arti e ai linguaggi contemporanei e al mondo giovanile; che favoriscano una **diversificazione dell'offerta culturale** in un contesto multiculturale; che sostengano l'**equilibrio territoriale degli interventi**, per garantirne una diffusione omogenea sul piano quantitativo e qualitativo, con la necessaria attenzione alle vocazioni e alle specificità dei singoli territori stessi, ma **rafforzando e valorizzando le esperienze più significative e consolidate**; che sostengano*

la **difesa delle professionalità tradizionali e che qualifichino quelle più innovative** che operano del mondo della cultura

La promozione e la qualificazione dell'offerta culturale dovrà essere, inoltre, proficuamente correlata con l'offerta turistica per la difesa e lo sviluppo di quel ramo d'impresa.

OB.3 La conservazione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Tale obiettivo generale è quello che con più aderenza dovrà ispirarsi e misurarsi con il Metaobiettivo del Piano e prevedere **condivisione delle responsabilità e delle scelte strategiche tra i soggetti istituzionali o privati**, anche sul piano dell'utilizzo delle risorse finanziarie, in modo da concentrare le stesse risorse sulle azioni definite congiuntamente e garantirne un uso ottimale e quindi la necessaria valorizzazione culturale. Ovviamente tale misure implicano una visione più ampia, nella quale alla conservazione in senso stretto come preservazione del patrimonio di beni ereditati dal passato si affianca un concetto più moderno di sviluppo culturale, di riproduzione del patrimonio immateriale di conoscenze, saperi e sensibilità che fondano le condizioni "ambientali" per la conservazione del patrimonio stesso. Le declinazioni settoriali presenteranno varie tematiche, fra cui le opportunità per la crescita delle "industrie culturali e creative", con riferimento da un lato alle attività che impiegano "conoscenza tacita" e dall'altro quelle che mettono in campo "conoscenza codificata" e profili tecnologici d'avanguardia.

A lato degli obiettivi generali, il Piano della Cultura, comprende anche **funzioni e competenze amministrative regionali**, per le quali il Piano stesso è lo strumento operativo diretto per l'assunzione della spesa.

1.5 RICOGNIZIONE DELLE RISORSE ATTIVABILI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

La ricognizione delle risorse attivabili per l'attuazione del piano è ancora teorica in quanto basata sulle previsioni dell'attuale bilancio pluriennale 2012/2013. Il quadro finanziario definitivo sarà stabilito in parallelo con la formazione della proposta di legge di bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014, che verrà presentata a fine ottobre 2011. Inoltre, se non verranno modificate le regole del patto di stabilità, i vincoli attualmente esistenti non consentiranno di utilizzare tutte le risorse attualmente previste. Sarà quindi necessaria un'attenta programmazione dell'utilizzo delle risorse rispetto alle priorità programmatiche del PRS, con l'obiettivo di evitare in primo luogo il disimpegno delle risorse UE e dello Stato per il finanziamento dei programmi comunitari e del programma FAS.

La presente ricognizione delle risorse finanziarie prescinde da un eventuale recupero dei tagli del 2010 e non tiene conto né dell'impatto derivante dall'avvio del federalismo fiscale né di quello derivante dalle future manovre del Governo nazionale, che potrebbero ridurre le risorse a disposizione per le politiche regionali.

Quadro di riferimento finanziario pluriennale

UPB	CORR/ INV	Fonte	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale
6.3.1	CORR.	Regione	16.229.569	16.229.569	16.229.569	16.229.569	64.918.276
6.3.2	INV.	Regione	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	24.000.000
6.3.2	INV.	FAS	16.091.695	16.091.676			32.183.371
TOT			38.321.264	38.321.245	22.229.569	22.229.569	

Il quadro finanziario include anche le somme già impegnate.

1.6 INDICAZIONI VAS AI SENSI DELLA L.R. 10/2010

Il Piano della Cultura non è soggetto a VAS in quanto non rientra nell'art.5, comma 2 della L.R. 10/2010, né a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 5, comma 3 lett. c) della medesima legge in quanto non costituirà quadro di riferimento per la realizzazione di progetti che rientrano nella definizione contenuta nella proposta di Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione (delibera GR 400 del 16.5.2011 in sede di prima approvazione), né per l'autorizzazione dei progetti stessi.

1.7 INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI CONFRONTO ESTERNO

La legge regionale 21/29010 che con il relativo Regolamento di attuazione (DGR...) costituisce il perno normativo del *Piano della cultura 2012-2015* è stata oggetto a più riprese di incontri seminariali durante il suo percorso elaborativo, che hanno visto il coinvolgimento di specialisti e in generale della società civile. Il nucleo ispirativo del Piano è stato anticipato a grandi linee in queste stessi sedi.

Oltre agli strumenti di confronto esterno istituzionali - **tavoli di concertazione** (istituzionale e generale) attivati sulla base della L.R. 49/99- l'elaborazione del Piano sarà accompagnata dall'attivazione di una **lista di discussione telematica** attiva dal xx/xx/xxxx

1.8 DEFINIZIONE DEL CRONOGRAMMA DI ELABORAZIONE DEL PIANO

Proponiamo il modello riepilogativo delle varie fasi modulari della formazione del Piano della Cultura con l'indicazione della relativa tempistica. I tempi previsti potranno subire variazioni subordinate alle tempistiche delle attività consiliari.

Cronoprogramma:

Mese/anno		2011							
		5	6	7	8	9	10	11	12
FASE	AZIONE								
A INFORMATIVA preliminare (Art 48 Statuto)	1.1: Esame del CTD		16/06						
	1.2: Esame della GR			07/07					
	1.3: Indirizzi del CR			27/07					
B PROPOSTA di PIANO	2.1: Esame del NURV					15/09			
	2.2: Esame del CTD					30/09			
	2.3: Partecipazione Concertazione						15/10		
C PROPOSTA FINALE	3.1: Esame della GR						31/10		
	3.2: Esame e approvazione del CR								31/12